

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1969

Modifica dell'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 aprile 1955, n. 379, che ha apportato miglioramenti ai trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro nel secondo comma dell'articolo 40 recita:

« Gli orfani maggiorenni e le orfane, nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, per i casi di morte a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro o in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ».

Come si evince dal testo del secondo comma dell'articolo 40, la suddetta equiparazione non è ammessa in due casi:

1) nel caso in cui il figlio maggiorenne, eccetera, sia divenuto inabile successivamen-

te alla morte del genitore e non sia stato, prima, a suo carico;

2) nel caso in cui l'iscritto sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge.

Tali esclusioni sono contro ogni criterio di giustizia. Infatti:

1) il non essere stato il figlio maggiorenne ecc., a carico del padre, finchè il figlio fu abile al lavoro, non è un giusto motivo per negargli, una volta diventato inabile, un aiuto economico, che in più larga misura gli sarebbe stato fornito dal padre, se il padre fosse rimasto in vita;

2) non si tiene conto, con grave sperequazione, della situazione degli orfani maggiorenni, ecc., inabili al lavoro, i cui genitori siano morti prima dell'entrata in vigore della legge, quasi che la situazione di doloroso disagio economico, derivante dall'inabilità non debba essere considerata dal legislatore, in tutti i casi, con identici criteri di valutazione.

Con la legge 14 marzo 1968, n. 210, con la quale si estende il diritto a pensione agli

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948, si è in parte ovviato a quanto sopra. Ma è evidente la necessità di estendere i benefici di cui godono i dipendenti statali a tutti i dipendenti degli enti locali.

Già nelle passate legislature si cercò di porre riparo a questa situazione, ma lo scioglimento delle Camere rese impossibile l'approvazione dell'atteso provvedimento che raccomandiamo vivamente alla vostra considerazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è sostituito dal seguente:

« Gli orfani maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, i quali siano inabili permanentemente a qualsiasi lavoro e in condizioni di nullatenenza, ancorchè siano diventati inabili permanentemente dopo la morte dell'iscritto e ancorchè l'iscritto sia morto prima dell'entrata in vigore della legge, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ».

Art. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà con riduzione del fondo di parte corrente destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.